

Traduzione¹

Trattato

**fra la Confederazione Svizzera e l'Impero Germanico,
che regola alcuni rapporti giuridici
dei cittadini di ciascuna delle parti contraenti
nel territorio dell'altra parte**

Concluso il 31 ottobre 1910

Approvato dall'Assemblea federale il 23 giugno 1911²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° agosto 1911

Entrato in vigore il 1° ottobre 1911

(Stato 1° ottobre 1911)

*Il Consiglio federale svizzero,
in nome della Confederazione Svizzera,
e Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia,
in nome dell'Impero Germanico,*

desiderando mantenere in vigore, anche dopo l'abrogazione del trattato di domicilio concluso fra la Svizzera e la Germania il 31 maggio 1890³ le agevolzze previste dall'articolo 1 capoverso 2, combinato coll'articolo 3, e dall'articolo 10 di esso trattato,

sonosi accordati di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:

Art. 14

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra, per le loro persone e i loro beni, la stessa protezione legale dei nazionali.

CS 11 627; FF 1911 I 263 ediz. ted. 327 ediz. franc.

¹ Dal testo originale tedesco.

² RU 27 701

³ [RU 11 515.RS 0.142.111.361 art. 21 cpv. 2]

⁴ Vedi anche l'Acc. del 2 feb. 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti («stagiaires») (RS 0.142.111.367) e la conv. del 29 feb. 1884 tra la Svizzera e l'Impero Germanico per il reciproco permesso d'esercizio della professione agli esercenti arti salutari domiciliati sui confini (RS 0.811.119.136).

Essi avranno il diritto di esercitarvi, nello stesso modo e alle stesse condizioni dei nazionali, qualsiasi industria e commercio, senza essere sottoposti a contribuzioni, imposte, tasse o diritti altri o più elevati di quelli riscossi dai nazionali.⁵

La disposizione del capoverso precedente relativa all'esercizio dell'industria e del commercio è applicabile per analogia alla coltivazione dei fondi rustici che i cittadini dell'una delle parti contraenti posseggano nel territorio dell'altra.

Art. 2

L'articolo 1 non deroga alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 5 del trattato di commercio e di dogana concluso fra la Svizzera e l'Impero Germanico il 10 dicembre 1891 e il 12 novembre 1904⁶.

Art. 3

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate contemporaneamente a quelle del trattato di domicilio concluso fra la Confederazione Svizzera e l'Impero Germanico il 13 novembre 1909⁷.

Il presente trattato entrerà in vigore dopo trascorsi due mesi dallo scambio delle ratificazioni e sarà valido per un periodo di cinque anni.

Se non è denunciato dall'una delle parti contraenti un anno prima che spiri il detto periodo quinquennale, esso resterà in vigore per un altro anno, contando dal giorno in cui l'una o l'altra delle parti contraenti l'avrà denunciato.⁸

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio originale a Berna il trentuno di ottobre del millenovecentodieci (31 ottobre 1910).

Brenner

von Bülow

⁵ Vedi anche la conv. del 30 nov. 1978 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni (RS **0.672.913.61**) e la conv. dell'11 ago. 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS **0.672.913.62**).

⁶ [RU 12 505 869,21421. RU 42 818 art. 16]. L'art. 9 cpv. 5 cit. recava: «Le parti contraenti si riservano piena libertà d'azione per ciò che concerne la legislazione sulle industrie ambulanti, la vendita a domicilio (merciaioli ambulanti) e la ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè un commercio nè un'industria».

⁷ RS **0.142.111.361**

⁸ Il Trat. è stato disdetto dalla Svizzera per il 10 apr. 1920, ma, per intesa vicendevoles, resta tacitamente in vigore di sei mesi in sei mesi (FF **1920** II 62 63 ediz. ted. 227 ediz. franc.).